

questa legge, o le precedenti secondo vi sia o non vi sia un diritto acquisito.

Credo avere in questo modo risposto nel modo migliore che per me si poteva alle domande dell'onorevole Capone.

CAPONE. Sono grato all'onorevole relatore per quanto ha detto intorno al modo come la Commissione intende la questione da me sollevata. Però io le raccomando caldamente d'adottare un'altra formola derogatoria, la quale, del resto, senza difficoltà può mantenere pure le eccezioni tanto a cuore alla Commissione medesima, e delle quali sole si è curata nella clausola derogatoria da essa proposta.

Sonovi nella Commissione troppo eminenti giureconsulti, per cui non dubito punto che dissenta da me circa i principii che regolano la materia in discorso.

Quanto alla seconda parte delle osservazione dell'onorevole Raeli, gli rendo grazie del pari, ma io non ho mai fatto alla Commissione il torto di credere che essa abbia inteso voler una legge retroattiva. Su questo e sul secondo capo toccato dall'onorevole relatore passo rapidamente perchè non voglio annoiare la Camera ribattendo un discorso che risponde ad obbiezioni che non ho fatte, e ad apprensioni che non ho punto. Ma poichè l'onorevole relatore ha egli medesimo riconosciuto la gravità della questione da me toccata, credo conveniente che la Commissione vi rifletta ancora, e facciano un più maturo esame.

Penso, in verità, che non possa saltar in testa ad alcuno in questo secolo, e dopo la pubblicazione del nuovo Codice civile in Italia, di pretendere di mutare, aggravandole, le condizioni delle primitive concessioni. Quanto alla giurisprudenza di queste provincie me ne appello all'autorità del signor presidente, avvocato chiarissimo del foro toscano, ed egli dica se ben mi apponga io, o se in vece mi sbagli.

A me pare non poter mai essere oggidì ammesso il principio che competesse, quando che sia, allo Stato (succedendo alle manimorte) d'immutare le condizioni della primitiva concessione anche nel caso che le leggi toscane ciò avessero assentito per lo addietro.

Io non entrerò in maggiori particolari, pago che l'onorevole relatore abbia vista la gravità della questione, credo però che la Camera non si potrà accontentare delle sue spiegazioni, e perciò vorrei rimandato alla Commissione questo articolo perchè ne riproponga una nuova formola atta a tutelare e i diritti dei privati, sacri per tutti noi e i diritti dello Stato che noi tutti vogliamo rispettati e mantenuti intatti.

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. A me sembra, signori, che le spiegazioni date dall'onorevole relatore della Commissione siano più che sufficienti a chiarire i dubbi proposti dall'onorevole deputato Capone. Ed in vero diceva bene l'onorevole relatore; noi qui non immutiamo nulla alle leggi preesistenti; però

se per effetto delle concessioni fatte in Toscana, vi sono diritti acquisiti, saranno questi mantenuti, ed in caso di contestazione dichiarati e fatti rispettare dai tribunali: e se per contrario non vi sono diritti acquisiti, allora le relazioni fra concedenti e concessionari saranno regolati secondo le disposizioni della presente legge. Ora, l'onorevole Capone che è uomo così versato nella scienza del diritto e nella legislazione comprende benissimo che il vedere se per effetto de' precedenti contratti vi sono, o non vi sono diritti acquisiti, non è questione che può esser risolta *a priori*, per regola generale, ma deve essere esaminata e risolta secondo i casi e i fatti speciali. Però non è questa una questione legislativa che può essere risolta dalla legge; me è questione tutta giuridica che vuol essere decisa da' giudici e da' magistrati.

Per ora questo solo può affermarsi, che questa legge, come tutte le altre, non ha effetto retroattivo, e rispetta in conseguenza e mantiene tutti i diritti acquisiti. Per lo che pare che le dichiarazioni contenute in questo articolo, essendo conformi ai principii generali del diritto e della legislazione, possono essere votate senza danno di alcuno e senza altra discussione.

DE WITT. Anch'io mi era preoccupato della questione sollevata dall'onorevole Capone, ed in questo intendimento aveva preparato un'aggiunta all'articolo 42 di questo tenore:

« Nulla è innovato nelle provincie toscane quanto ai diritti dei possessori di beni di manomorta, quali diritti, in confronto del demanio, del fondo per il culto, e di altri aventi interesse, continuano ad essere regolati dalle leggi di ammortizzazione di queste provincie. »

Ma, dopo gli schiarimenti dati dall'onorevole relatore, dei quali io sono lieto di prender atto, come ne prende la Camera, dopo le assicurazioni e spiegazioni del guardasigilli, ed essendo un principio giuridico che la legge posteriore non possa avere mai forza retroattiva, per distruggere diritti derivanti da leggi anteriori, io credo che si può senza alcun timore votare questo articolo; tanto più poi che dall'intero contesto della legge risulta che i beni di manomorta passano al demanio *cum omni causa*. Prege quindi l'onorevole Capone a non insistere nella sua proposta, onde si giunga una volta a votare questa legge tanto aspettata dalla nazione.

PRESIDENTE. Allora, non essendoci stata proposta formale fatta dall'onorevole Capone, pongo ai voti l'articolo 42.

CAPONE. Non ho fatta proposta, perchè, ripeto, non voglio intralciare i lavori della Camera, ma credo che, se oggi non termina la discussione di questa legge, la Commissione possa riservarsi di vedere se è o no il caso di fare la modificazione da me accennata. È la mia proposta conciliativa e solo intesa ad assicurare i diritti di tutti. Non vedo quindi quali difficoltà potesse